

# **TI\_GERICHTE 14.2025.1 vom 4. September 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-09-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2025.1\\_d20010904](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2025.1_d20010904)

FR: TI\_GERICHTE 14.2025.1 du 4 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 14.2025.1 del 4 settembre 2001

## **Regeste**

Rigetto dell'opposizione nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Credito agricolo d'investimento concesso dallo Stato sotto forma di mutuo ipotecario. Tipo di rigetto (definitivo e provvisorio)

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che l'atto notarile di costituzione d'ipoteca funge, in via di principio, da valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione sia per il credito posto in esecuzione, sia per l'esistenza del pegno . Ha d'altronde respinto l'eccezione dell'escussa, secondo cui l'esecuzione sarebbe nulla, poi ché l'escutente, prima di promuoverla, non le aveva inviato una fattura e, se del caso, una diffida. Il primo giudice ha infatti spiegato che nessuna norma imponeva all'escutente di procedere in tal senso . Ha peraltro rilevato che il Cantone aveva non solo diffidato la debitrice a pagare le rate degli anni 2016-2020, con lo scritto dell'11 giugno 2021, ma aveva anche revocato il mutuo e le aveva ingiunto di versare il saldo di fr. 41'100.– mediante la decisione del 27 luglio, confermata da ultimo dal TRAM con la sentenza del 22 marzo 2024. Il magistrato ha del resto rilevato che l'escussa non aveva né contestato l'obbligo di rimborsare i fr. 41'100.–, né preteso di non sapere dove eseguire il versamento. Ha pertanto accolto l'istanza e rigettato l'opposizione in via provvisoria .

### **E. 4**

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste ( DTF 147 III 176 consid. 4.2.1) . Egli è anche tenuto a decidere d'ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall'istante, purché il diritto di essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenze della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020, consid. 4.1, e 14.2014.184 del 27 aprile 2015, RtiD 2015 II 896 n. 55c consid. 2.1; Staehelin , Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 38 e 39 ad art. 84 LEF).

#### **E. 4.1**

Tranne nel caso in cui non ha alcun potere sovrano relativamente all'accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF 135 V 134 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell'11 gennaio 2012 RtiD 2012 II 895 n. 56c, consid. 4.1), l'autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell'opposizione in via definitiva producendo la decisione

(amministrativa) di accertamento del credito posto in esecuzione (DTF 147 III 358 consid. 3.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A\_473/2016 del 15 novembre 2016, B1SchK 2017, 119 consid. 3.1 e della CEF 14.2021.61 del 29 settembre 2021, consid. 5.1, 14.2018.171 del 12 marzo 2019, consid. 5.1, e 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi).

## **E. 4.2**

Nel caso in esame, nella decisione del 27 luglio 2021 (doc. E) la S\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ si è fondata sugli art. 48 cpv. 1 lett. b (oggi 13 cpv. 1) e 59 cpv. 1 lett. h (oggi 70 cpv. 1 lett. h) dell'Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt, RS 913.1) per porre a carico di RE l'obbligo di rimborsare fr. 41'100.– entro il 31 dicembre 2021. Sono norme in apparenza sufficienti perché la S\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ potesse accertare la propria pretesa di restituzione in modo sovrano. L'opposizione dell'escussa, per quanto attiene alla pretesa, avrebbe pertanto dovuto essere rigettata in via definitiva in base alla decisione del 27 luglio 2021, confermata da ultimo dalla decisione del TRAM del 22 marzo 2024 (doc. F), siccome non è contestato che la stessa sia esecutiva nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF ( Staehelin , op. cit., n. 110 ad art. 80). Pare pertanto errata la sentenza impugnata, laddove rigetta in via provvisoria l'opposizione al credito sulla scorta del l'atto pubblico del 17 gennaio 2002 (doc. B) (sopra consid. 4.1).

### **E. 4.2.1**

Non si tratta però di una carenza manifesta, che giustificerebbe un intervento d'ufficio della Camera (cfr. sopra consid. 1.2), da una parte perché lo stesso istante ha chiesto il rigetto provvisorio ancorché fosse nel suo interesse ottenere quello definitivo, dall'altra soprattutto poiché le parti hanno apparentemente davvero inteso concludere un contratto di mutuo con atto "privato" (rogito [doc. B], premessa a "b"), ciò che appariva invero inutile, stante la decisione del 4 settembre 2001 (doc. A), impropriamente designata nel rogito come "lettera" (doc. B, premessa "a"), ma non era di principio vietato, anche se l'atto notarile avrebbe potuto essere limitato alla costituzione di un'ipoteca a garanzia del credito già concesso dallo Stato.

### **E. 4.2.2**

Il tipo (provvisorio) di rigetto concesso dal Pretore non sembra invece opinabile per quanto riguarda l'esistenza del pegno, ricordato che, salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Lo Stato ha infatti scelto la via della costituzione di un'ipoteca di diritto privato (e non quella dell'ipoteca legale, prevista dall'art. 42 della legge cantonale sull'agricoltura [LAgr, RL 910.100] a garanzia della pretesa di restituzione) e prodotto sia l'atto costitutivo del pegno, ovvero l'atto pubblico del 17 gennaio 2002 (doc. B), sia un estratto del registro fondiario (doc. C), che ne prova l'iscrizione e pertanto l'esistenza, ciò che giustifica il rigetto provvisorio dell'opposizione al pegno giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF ( Veuillet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l'opposition, 2 a ed. 2022 , n. 236 ad art. 82 LEF; altri autori non esigono però entrambi i documenti: per Vock [ in: SchKG, Kurzkomentar, 3 a ed. 2025, n. 35 ad art. 82 LEF] basta l'uno o l'altro, come per Staehelin [ op. cit., n. 169 ad art. 82], purché l'atto costitutivo sia munito del timbro dell'Ufficio del Registro che ne attesti l'iscrizione, mentre secondo Foëx [ in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 153 a LEF ] è sufficiente il solo estratto ).

## **E. 5**

Nel reclamo, RE lamenta che il Pretore non ha tenuto conto della decisione del TRAM del 13 aprile 2021, che a suo dire attesta che il mutuo non produce interessi, e omissivo di dedurre che il Cantone non avrebbe potuto porre in esecuzione anche gli interessi del 10% che figurano nel precetto esecutivo. Ritiene che così facendo il primo giudice le abbia denegato giustizia. Chiede pertanto, in via subordinata, di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare “la richiesta del 10% di interessi presente sul precetto esecutivo”.

### **E. 5.1**

Senonché, il credito di fr. 41'100.– non comprende interessi. Sebbene nel precetto esecutivo, nel campo della causa del credito, sia indicato un interesse (“+ int. 10%”), è invero evidente che il credito è composto solo del capitale delle sei rate del mutuo, di fr. 6'850.– ciascuna (decisione della S. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ del 4 settembre 2001 [doc. A]), ancora insolute, ovvero quelle del sessennio 2016-2021 (fr. 6'850.– x 6 = 41'100.–). Al riguardo, il reclamo è infondato.

### **E. 5.2**

RE rileva pure che dopo la decisione del TRAM del 22 marzo 2024, ma prima della promozione dell'esecuzione, la S. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ non le ha inviato una fattura per il pagamento di fr. 41'100.– né un richiamo e una diffida, ciò che a suo dire consente al debitore di accordarsi sul pagamento. Sostiene che tali adempimenti costituiscano “prassi e norma secondo la legge amministrativa e la legge sugli enti pubblici”, nonché presupposto per far spiccare il precetto esecutivo e “giustificazione della procedura” esecutiva, l'escutente dovendoli documentare nell'istanza di rigetto dell'opposizione. Accusa la Sezione di aver agito in tal modo per ottenere subito il pignoramento della sua azienda.

#### **E. 5.2.1**

Così argomentando, RE non si confronta con la decisione impugnata, secondo cui nessuna norma imponeva all'escutente di procedere nel senso da lei indicato. Si limita a riproporre quasi testualmente quanto sostenuto in prima sede e non cita qualsivoglia disposizione, decisione o contributo di dottrina a fondamento della sua tesi. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

#### **E. 5.2.2**

La reclamante non si confronta nemmeno con l'argomentazione del Pretore (a pag. 4), secondo cui, oltre al fatto che lo Stato l'ha interpellata con la diffida dell'11 giugno 2021 (doc. D) e la decisione di revoca del credito e di restituzione del mutuo (doc. F), l'obbligo di rimborso del credito è diventato esigibile per legge (art. 105 cpv. 3 della legge federale sull'agricoltura nella versione anteriore al 1° gennaio 2025 [vL Agr, RS 910.1], 13 cpv. 1 OMSt e 48 cpv. 1 lett. b vOMSt) al più tardi il 31 dicembre 2021, ovvero vent'anni dopo la concessione del mutuo avvenuta il 4 settembre 2001. La reclamante è quindi stata costituita in mora per il solo decorso di quella scadenza, senza necessità di una preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 3 CO; decisione impugnata, pag. 3 in fondo). Si conferma pertanto l'irricevibilità della censura anche per questo motivo, sicché il ricorso va in definitiva respinto, nella limitata misura in cui è ricevibile.

## **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

d'indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

#### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'100.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – RE, C \_\_\_\_\_, B \_\_\_\_\_; – CO2, Viale H \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, Be \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.